

CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza Prima - Ordinaria convocazione - seduta Pubblica

Delibera N. 30 del 19-12-2023

OGGETTO

REVISIONE ORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 20, D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175 - RICOGNIZIONE DELLE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE AL 31/12/2022 - ANNO 2023.

L'anno **duemilaventitre**, il giorno **diciannove** del mese di **dicembre**, alle ore **21:00** nella sala delle adunanze consiliari, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge sono oggi convocati in seduta pubblica i Consiglieri Comunali:

N.	Nome e Cognome	Presenti	Assenti	
1.	GIUSEPPE GANDINI	Presente		
2.	EMILIO FELICE BOSSI	Presente		
3.	Stefania La Feltra	Pres	ente	
4.	EMANUELE BORRONI	Presente		
5.	AMBROGIO POGLIANI	Presente		
6.	PASQUALE DE SIMONE	Presente		
7.	MARTINA RITA SARDONE Presente		ente	
8.	GIULIA RADICI Presente		ente	
9.	PATRIZIA CEDRATI	Presente		
10.	GIORGIO ALLEGRI	Presente		
11.	MATTEO MOTTA	Presente		

Presiede il Sig. Dott. GIUSEPPE GANDINI, nella sua qualità di SINDACO.

Partecipa alla seduta il Dott.ssa GIULIA CROPANO, SEGRETARIO COMUNALE, anche con funzioni di verbalizzante.

Il Presidente, accertato il numero legale, essendo presenti n. 11 consiglieri su n. 11 consiglieri in carica, dichiara aperta la seduta, quindi dichiara aperta la discussione sull'argomento inserito all'ordine del giorno.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTI:

(Omissis)

- il D.Lgs. 267/2000 con cui è stato adottato il *Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali*, e successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare:
 - l'art.42 che, nel disciplinare le *Attribuzioni dei consigli*, al secondo comma espressamente prevede che:
 - «2. Il consiglio ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali: (*Omissis*)
 - e) organizzazione dei pubblici servizi, costituzione di istituzioni e aziende speciali, concessione dei pubblici servizi, partecipazione dell'ente locale a società di capitali, affidamento di attività o servizi mediante convenzione;
 - g) indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;»;
- il *Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica* di cui al D.Lgs. n. 175 del 19/08/2016 e successive modifiche ed integrazioni (più oltre anche detto T.U.S.P. ed, in particolare:
 - l'art. 20 che, in tema di Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche, espressamente dispone che:
 - «1. Fermo quanto previsto dall'articolo 24, comma 1, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 17, comma 4, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, le amministrazioni che non detengono alcuna partecipazione lo comunicano alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15.
 - 2. I piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche rilevino:
 - a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;
 - b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
 - c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
 - d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
 - e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
 - f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
 - g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4.
 - 3. I provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 sono adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e sono trasmessi con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto-legge n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 11 agosto 2014, n. 114 e rese disponibili alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4.
 - 4. In caso di adozione del piano di razionalizzazione, entro il 31 dicembre dell'anno successivo le pubbliche amministrazioni approvano una relazione sull'attuazione del piano, evidenziando i

risultati conseguiti, e la trasmettono alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4.

- 5. I piani di riassetto possono prevedere anche la dismissione o l'assegnazione in virtù di operazioni straordinarie delle partecipazioni societarie acquistate anche per espressa previsione normativa. I relativi atti di scioglimento delle società o di alienazione delle partecipazioni sociali sono disciplinati, salvo quanto diversamente disposto nel presente decreto, dalle disposizioni del codice civile e sono compiuti anche in deroga alla previsione normativa originaria riguardante la costituzione della società o l'acquisto della partecipazione.
- 6. Resta ferma la disposizione dell'articolo 1, comma 568-bis, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.
- 7. La mancata adozione degli atti di cui ai commi da 1 a 4 da parte degli enti locali comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di euro 5.000 a un massimo di euro 500.000, salvo il danno eventualmente rilevato in sede di giudizio amministrativo contabile, comminata dalla competente sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti". Si applica l'articolo 24, commi 5, 6, 7, 8 e 9. (40)
- 8. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 29, comma 1-ter, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e dall'articolo 1, commi da 611 a 616, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
- 9. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il conservatore del registro delle imprese cancella d'ufficio dal registro delle imprese, con gli effetti previsti dall'articolo 2495 del codice civile, le società a controllo pubblico che, per oltre tre anni consecutivi, non abbiano depositato il bilancio d'esercizio ovvero non abbiano compiuto atti di gestione. Prima di procedere alla cancellazione, il conservatore comunica l'avvio del procedimento agli amministratori o ai liquidatori, che possono, entro 60 giorni, presentare formale e motivata domanda di prosecuzione dell'attività, corredata dell'atto deliberativo delle amministrazioni pubbliche socie, adottata nelle forme e con i contenuti previsti dall'articolo 5. In caso di regolare presentazione della domanda, non si dà seguito al procedimento di cancellazione. Unioncamere presenta, entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, alla struttura di cui all'articolo 15, una dettagliata relazione sullo stato di attuazione della presente norma.»
- il vigente Statuto Comunale approvato con le delibere di Consiglio Comunale n. 36 del 24/09/1991 e n. 2 del 10/01/1992, in vigore dal 9/06/1994, così come da ultimo modificato con delibera di C.C. n. 28 del 17/09/2018, modifica entrata in vigore il 2/11/2018;
- Il vigente Regolamento per il Funzionamento del Consiglio Comunale approvato con le deliberazioni di C.C. n. 11 del 13/03/1997 e n. 20 del 26/04/1997, così come da ultimo modificato con delibera di C.C. n. 37 del 28/11/2018;
- il vigente Regolamento di contabilità armonizzato dell'Ente approvato con deliberazione consiliare n. 3 del 7/04/2016;

RAVVISATA la necessità di ottemperare a quanto previsto dal citato art. 20 del T.U.S.P. per l'anno 2022 entro il termine perentorio del 31/12/2023 e che tali disposizioni riguardano unicamente le partecipazioni societarie e non si estendono pertanto ad altre forme partecipative;

DATO ATTO PERTANTO CHE, ad oggi, il Comune di Calvignasco detiene le seguenti partecipazioni:

CAP HOLDING S.P.A.

Modalità di partecipazione	DIRETTA
Quotata	NO
Quota partecipazione	0,0623 %

Controllo	NO

CONSORZIO DEI NAVIGLI S.P.A.

Modalità di partecipazione	DIRETTA
Quotata	NO
Quota partecipazione	3,89 %
Controllo	NO

Il Comune di Calvignasco attraverso CAP HOLDING SPA risulta avere le seguenti partecipazioni indirette:

- AMIACQUE SRL (indiretta CAP HOLDING);
- PAVIA ACQUE SRL (indiretta CAP HOLDING);
- ROCCA BRIVIO SFORZA SRL (indiretta CAP HOLDING);
- FONDAZIONE CAP (già FONDAZIONE LIDA) (indiretta CAP HOLDING);
- NEUTALIA SRL(indiretta CAP HOLDING);
- ZEROC SPA(indiretta CAP HOLDING);

PRESO ATTO che, applicando i criteri dettati dal decreto legislativo 175/2016, è stato predisposto il **Piano di razionalizzazione 2023** allegato alla presente (<u>Allegato A</u>) che il Consiglio Comunale, in attuazione dell'art. 20 del TU, intende fare proprio ed approvare;

CONSIDERATO che la ricognizione è adempimento obbligatorio, anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato ai sensi dell'art. 24, c. 1, T.U.S.P.;

Relaziona il **Sindaco** il quale illustra le partecipazioni detenute dal Comune nelle diverse società nonché i settori di attività che fanno capo alle società stesse;

ESAURITA la discussione consiliare;

ACQUISITI i pareri:

- del Revisore dei conti, ai sensi dell'art. 139 e
- dei Responsabili di Servizio competenti, ai sensi dell'art. 49

del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali";

Con voti favorevoli unanimi espressi in forma palese dagli 11 consiglieri presenti, di cui 11 votanti

DELIBERA

- 1. di approvare il **Piano di razionalizzazione delle società partecipate** al 31/12/2022, Piano che si allega alla presente quale parte integrante e sostanziale (<u>Allegato A</u>);
- 2. di dare atto che da detto Piano non emerge la necessità di operare nuove razionalizzazioni, ma vi è la sostanziale riconferma della partecipazione in CAP Holding S.P.A. e CONSORZIO DEI NAVIGLI S.P.A. già sancita in sede di revisione straordinaria operata nel 2017 e di razionalizzazione periodica nell'anno 2022;

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Considerata l'urgenza di provvedere;

Visto l'art.134,comma IV, del D.L.vo 267/00;

Con voti favorevoli unanimi espressi in forma palese dagli 11 consiglieri presenti, di cui 11 votanti

DELIBERA

Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile.

COMUNE DI CALVIGNASCO Città Metropolitana di Milano

PARERI

RESI AI SENSI DELL'ART.49, COMMA 1, D.LGS. 267/2000

PER LA SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE N. DEL 19-12-2023

OGGETTO: REVISIONE ORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 20, D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175 - RICOGNIZIONE DELLE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE AL 31/12/2022 - ANNO 2023.

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

In ordine alla sola regolarità tecnica della proposta di delibera di cui all'oggetto si esprime:

Parere Favorevole.

IL RESPONSABILE DELL'AREA

Amministrativa-Vigilanza-Affari generali Dott. Simone CODEGONI

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

In ordine alla sola regolarità contabile della proposta di delibera di cui all'oggetto si esprime:

Parere Favorevole.

IL RESPONSABILE dell'AREA FINANZE E TRIBUTI Rag. Marinella MOLLASCHI Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto da:

IL SINDACO Dott. GIUSEPPE GANDINI IL SEGRETARIO COMUNALE Dott.ssa GIULIA CROPANO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

(art.124 del D.Lgs.267/2000)

Si certifica, su conforme dichiarazione del messo, che copia della suestesa deliberazione di C.C. viene pubblicata, per quindici giorni consecutivi ai sensi dell'art.124 del D.Lgs.267/2000 a partire dal 09-02-2024.

IL SEGRETARIO COMUNALE Dott.ssa GIULIA CROPANO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

(art.134 del D.Lgs.267/2000)

Si certifica che la suestesa deliberazione di Consiglio Comunale:

è divenuta esecutiva il 19-02-2024 essendo decorsi dieci giorni dalla sua pubblicazione. (art.134, comma 3, D.Lgs.267/2000)

IL SEGRETARIO COMUNALE Dott.ssa GIULIA CROPANO

IO SOTTOSCRITTO MESSO COMUNALE DICHIARO CHE IL PRESENTE						
ATTO E' PUBBLICATO AI	LL'ALBO	PRET	ORIO C	ON LINE D	I QUE	STO
COMUNE AL N. REG.	_ DAL	/_	/	AL	/	/
CALVIGNASCO Lì,/	/					
IL MESSO COMUNALE				_		

COMUNE DI CALVIGNASCO

CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

Patrimonio della PA

REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI da approvarsi entro il 31/12/2023 (Art. 20, c. 1, TUSP) SCHEDA DI RILEVAZIONE

Dati relativi alle partecipazioni detenute al 31/12/2022

PREMESSA

il decreto legislativo 175/2016 *Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica* comunemente abbreviato in T.U.S.P. all'art. 200 testualmente prevede:

comma 1) Fermo quanto previsto dall'articolo 24, comma 1, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 17, comma 4, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, le amministrazioni che non detengono alcuna partecipazione lo comunicano alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15;


comma 2) I piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche rilevino:

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;
- b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4.

comma 3) I provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 sono adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e sono trasmessi con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto-legge n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 11 agosto 2014, n. 114 e rese disponibili alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4.

Il presente documento riepiloga le attività condotte ai fini della revisione prescritta dalla soprarichiamata normativa ed i relativi esiti.

RAPPRESENTAZIONE GRAFICA DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE DETENUTE



RICOGNIZIONE DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE POSSEDUTE DIRETTAMENTE ED INDIRETTAMENTE

Partecipazioni dirette

NOME	CODICE FISCALE	QUOTA DI	STATO DELLA	NOTE
PARTECIPATA	PARTECIPATA	PARTECIPAZIONE	PARTECIPAZIONE	
CAP Holding S.P.A.	13187590156	0,0623	Partecipazione in essere al 31/12/2022	La gestione del ciclo del sistema idrico integrato rientra pienamente nell'ambito di servizi di interesse generale e giustifica, quindi, il mantenimento della partecipazione societaria

NOME	CODICE FISCALE	QUOTA DI	STATO DELLA	NOTE
PARTECIPATA	PARTECIPATA	PARTECIPAZIONE	PARTECIPAZIONE	
Consorzio dei	13157010151	3,89	Partecipazione in	La gestione del
Navigli S.P.A.			essere al	ciclo del ciclo
			31/12/2022	integrato di Igiene
				Urbana
				rientra
				pienamente
				nell'ambito di
				servizi di
				interesse
				generale e
				giustifica, quindi,
				il mantenimento
				della
				partecipazione
				societaria

Partecipazioni indirette detenute tramite CAP Holding S.P.A.

NOME PARTECIPATA	CODICE FISCALE PARTECIPATA	QUOTA DI PARTECIPAZIONE	STATO DELLA PARTECIPAZIONE	NOTE
Amiacque S.R.L.	03988160960	0,0623	Partecipazione in essere al 31/12/2022	Soggetto affidatario in house della gestione del ciclo

				dei rifiuti. Servizio
				di interesse
				generale L.R.
				26/2003 e D.Lgs.
				152/2006 e
				ss.mm.ii. Servizio
				idrico integrato
Do to Accord	02224000407	0.0062022	De de d'action de de de	Caracilla
Pavia Acque	02234900187	0,0062923	Partecipazione in	Soggetto
S.C.A.R.L.			essere al	affidatario in.
			31/12/2022	Servizio di
				interesse generale
				L.R. 26/2003 e
				D.Lgs. 152/2006 e
				ss.mm.ii. Servizio
				idrico integrato
				Società in
Rocca Brivio Sforza	07007600153	0,03179792	In liquidazione	liquidazione dal
S.R.L.		,	· ·	21/04/2015
In liquidazione				
Fondazione CAP	97473230155	0,0062923	Partecipazione in	Svolge un'attività
(già Fondazione		,	essere al	di coordinamento
Lida)			31/12/2022	tra pubblico e
				privato per la
				realizzazione di
				progetti, iniziative
				e manifestazioni di
				carattere
				culturale, in
				particolare nel
				•
				settore ambientale
				e nello specifico
	000405:5:55	0.0005=5:		nel settore idrico.
Neutalia S.R.L.	03842010120	0,002076459	Partecipazione in	Trattamento e
			essere al	smaltimento di
			31/12/2022	altri rifiuti non
				pericolosi
Zeroc S.P.A.	85004470150	0,00503384	Partecipazione in	Trattamento e
			essere al	smaltimento di
			31/12/2022	altri rifiuti non
				pericolosi

ANNO 2022: VALUTAZIONI E SCELTE DI RAZIONALIZZAZIONE

Informazioni relative alle partecipazioni dirette dell'Ente.

CAP HOLDING S.P.A.
DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

Codice fiscale	13187590156			
Denominazione	CAP Holding S.P.A.			
Anno di costituzione della società	2000			
Forma giuridica	Società per azioni			
Stato della società	La società è attiva			
Società per azioni quotate in mercati	No			
regolamentati				
Società che ha emesso strumenti	Si (cfr.			
finanziari quotati in mercati	https://live.euronext.com/en/product/bonds-			
regolamentati (ex TUSP)	detail/s13491%7C21568/overview			
SE	DE LEGALE DELLA PARTECIPATA			
Stato	Italia			
Provincia	Milano			
Comune	Milano			
CAP	20142			
Indirizzo	Via Rimini 38			
Telefono	02825021			
Email	capholding@legalmail.it			
	- caprioraning@regamanic			
SETTOR	RE DI ATTIVITA' DELLA PARTECIPATA			
Attività esercitata	Servizio idrico integrato			
Peso indicativo dell'attività	100			
Società in house	Sì			
Società contenuta nell'allegato A al	No			
D.Lgs. n.175/2016				
Società a partecipazione pubblica di	No			
diritto singolare (art.1, c.4, lett.A)				
Società a controllo pubblico che	Sì			
adotta un sistema di contabilità				
analitica e separata per le attività				
oggetto di diritti speciali o esclusivi				
svolte insieme ad altre attività in				
regime di mercato	ADEDA			
Specificare se le regole per la contabilità sono dettate da:	ARERA			
	No			
Società esclusa dall'applicazione dell'art.4 con DPCM (art.4, c.9)	No			
Società esclusa dall'applicazione	No			
dell'art.4 con provvedimento del				
Presidente della Regione o delle				
Prov. Autonome con DPCM (art.4,				
c.9)				
DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA T.U.S.P.				
Tipologia di attività svolta	Attività produttive di beni e servizi			
Numero medio di dipendenti	429,8			
•				

	I _						
Numero dei componenti dell'organo	5						
di amministrazione							
Compenso dei componenti	€ 109.247,00						
dell'organo di amministrazione	_						
Numero dei componenti dell'organo di controllo	3						
Compenso dei componenti	€ 70.272,00						
dell'organo di controllo							
	2022	2021	2020	1	2019	2018	
Approvazione bilancio	Sì	Sì	Sì		Sì	Sì	
Risultato d'esercizio (utile)	521.404	24.369.148	16.816.274	31.:	176.416	27.242.184	
ATTIV	TA' PRODUTT				ı		
	2022		2021			2020	
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	281.576	5.277	240.891.373	3	235	.719.876	
A5) Altri ricavi e proventi	30.716.	197	32.814.454		21.	.815.732	
Di cui Contributi in conto esercizio	591.5	43	860.396,12		2	84.152	
QUO	TA DI POSSE	SSO (quota d	diretta)				
Tipologia di Partecipazione	Partecipazio	ne diretta					
Quota diretta	0,0623	ne un etta					
La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e servizi a favore	Sì						
dell'Amministrazione?							
Attività svolta dalla Partecipata	Produzione (di un servizio	di interesse ge	enera	le		
CAP Holding S.p.A. ha in dotazione il patrimonio idrico (rete e impianti) dei propri soci e svolge le attività di: a. progettazione di impianti; b. gestione di impiantistica di potabilizzazione, depurazione e smaltimento di acque; c. studio, sviluppo, gestione e commercializzazione di tecnologie, anche informatiche, per la salvaguardia dell'ambiente, in relazione all'attività di gestione integrata delle acque; d. gestione di impianti energetici derivanti da trattamenti di acque reflue; e. messa in sicurezza, ripristino e bonifica di siti inquinati; f. raccolta, trasporto e smaltimento di reflui e di fanghi derivanti da processi di depurazione; g. verifica dei consumi, bollettazione e riscossione delle tariffe; h. commercializzazione dei prodotti di smaltimento e quant'altro ritenuto utile per l'attuazione del Servizio Idrico Integrato.							
Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società (art.20, c.2 lett.c)	No						

Necessità di contenimento dei costi di funzionamento	No
Necessità di aggregazione di società (art.20, c.2 lett.g)	No
L'Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento, obiettivi specifici sui costi di funzionamento della partecipata? (art.19, c.5)	No
ESITO DELLA RICOGNIZIONE	Mantenimento senza interventi
Note	La gestione del ciclo del sistema idrico integrato rientra pienamente nell'ambito di servizi di interesse generale e giustifica, quindi, il mantenimento della partecipazione societaria (anche in considerazione della normativa specialistica di settore). Tale decisione riconferma quanto già sancito in sede di revisione straordinaria 2017 (ex art. 24 del D.Lgs. 267/2000).

CONSORZIO NAVIGLI S.P.A. DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA				
Denominazione	CONSORZIO DEI NAVIGLI SPA			
Anno di costituzione della società	23/05/2000			
Forma giuridica	Società per azioni			
Stato della società	La società è attiva			
Società per azioni quotate in mercati	No			
regolamentati				
Società che ha emesso strumenti	No			
finanziari quotati in mercati				
regolamentati (ex TUSP)				
Stato	Italia			
Provincia	Milano			
Comune	Albairate			
CAP	20080			
Indirizzo	Via Cesare Battisti 2			
Telefono	0294920671			
Email	info@consorzionavigli.it			
SETTORE DI ATTIVITA' DELLA PARTECIPATA				
Attività esercitata	Gestione del ciclo integrato di Igiene Urbana, con riscossione ordinaria e coattiva, della TARI			
Peso indicativo dell'attività	100			
Società in house	No			

Previsione nello statuto di limiti sul fatturato	Si					
	No					
Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n.175/2016	INO					
Società a partecipazione pubblica di	No					
diritto singolare (art.1, c.4, lett.A)						
Società a controllo pubblico che	Sì					
adotta un sistema di contabilità						
analitica e separata per le attività						
oggetto di diritti speciali o esclusivi						
svolte insieme ad altre attività in						
regime di mercato						
Specificare se le regole per la	ARERA					
contabilità sono dettate da:						
Società esclusa dall'applicazione	No					
dell'art.4 con DPCM (art.4, c.9)						
Società esclusa dall'applicazione	No					
dell'art.4 con provvedimento del						
Presidente della Regione o delle						
Prov. Autonome con DPCM (art.4,						
c.9)						
DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA T.U.S.P.						
Tipologia di attività svolta	Attività prod	uttive di be	eni e servizi			
Numero medio di dipendenti	15					
Numero dei componenti dell'organo	3					
di amministrazione						
Compenso dei componenti	€ 14.400					
dell'organo di amministrazione	_					
Numero dei componenti dell'organo	3					
di controllo	0.10.500					
Compenso dei componenti	€ 10.500					
dell'organo di controllo	2022	2024	2020	2010	2010	
Annual and hillandia	2022	2021	2020	2019	2018	
Approvazione bilancio Risultato d'esercizio (utile)	Sì O	Sì 0	Sì 0	Sì 0	Sì O	
Risultato d esercizio (utile)	U	- 0	0	U	0	
ATTIVITA' PRODUTTIVE DI BENI E SERVIZI						
	2022	2	2021		2020	
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	15.782.594		15.323.160 15.28		.283.038	
A5) Altri ricavi e proventi	1.960.9	988	1.860.629		609.794	
Di cui Contributi in conto esercizio						
QUO	QUOTA DI POSSESSO (quota diretta)					
Tipologia di Partecipazione	Partecipazio	ne diretta				
Quota diretta	3,89					
	1 2,00					

MOTIVAZIONI DEL NUOVO INERIMENTO DI PARTECIPAZIONE				
Motivazione del nuovo inserimento	Partecipazione derivante da un'operazione straordinaria (come			
di partecipazione in soggetto con	fusione, scissione, trasformazione, conferimento) relativa a			
forma giuridica societaria	società partecipata l'anno precedente			
Riferimento dell'atto deliberativo	Assemblea straordinaria per la trasformazione in società per azioni mista pubblico-privato ai sensi dell'art.17 del DLgs 175/2016 del 30/05/2022 (atto a rogito del Notaio Roberto Balletta in Corbetta, MI, del 06/06/2022 n. di repertorio 1848).			
Data di adozione dell'atto deliberativo	06/06/2022			

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE				
La partecipata svolge un'attività di	Sì			
produzione di beni e servizi a favore				
dell'Amministrazione?				
Attività svolta dalla Partecipata	Produzione di un servizio di interesse generale			
Descrizione dell'attività	Gestione del ciclo integrato di Igiene Urbana, con riscossione,			
	ordinaria e coattiva, della TARI			
Svolgimento di attività analoghe a	No			
quelle svolte da altre società (art.20,				
c.2 lett.c)				
Necessità di contenimento dei costi	No			
di funzionamento				
Necessità di aggregazione di società	No			
(art.20, c.2 lett.g)				
L'Amministrazione ha fissato, con	No			
proprio provvedimento, obiettivi				
specifici sui costi di funzionamento				
della partecipata? (art.19, c.5)				
ESITO DELLA RICOGNIZIONE	Mantenimento senza interventi			
Note	La gestione del ciclo integrato di Igiene Urbana rientra pienamente			
	nell'ambito di servizi di interesse generale e giustifica, quindi, il			
	mantenimento della partecipazione societaria.			